DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 5 maggio 2010

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2008

(2010/497/UE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008 ([1]),

— visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2008 — Volume I [SEC(2009) 1089 – C7-0172/2009] ([2]),

— visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori relativi all'esercizio 2008,

— visti la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sul seguito dato alle decisioni di discarico 2007 [COM(2009) 526] e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SEC(2009) 1427],

— vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2008» [COM(2009) 256],

— visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2008, presentata all'autorità competente per il discarico [COM(2009) 419) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SEC(2009) 1102],

— vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia ([3]),

— vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, redatta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE ([4]),

— vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2008 su un'interpretazione comune del concetto di rischio di errore tollerabile [COM(2008) 866] e il documento di lavoro dei suoi servizi a corredo di tale comunicazione [SEC(2008) 3054],

— vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

— visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 179 *bis* e 180 *ter* del trattato Euratom,

— visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ([5]), in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

([1]) GU L 71 del 14.3.2008.
([2]) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 1.
([3]) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 83.
([4]) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 122.
([5]) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

— visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

— visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari ([2]), in particolare l'articolo 66, commi primo e secondo,

— vista la decisione 2004/858/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un'agenzia esecutiva denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio ([3]),

— vista la decisione 2008/544/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, che modifica la decisione 2004/858/CE per trasformare la denominazione «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica» in «Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori» ([4]),

— visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0099/2010),

A. considerando che, a norma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio, in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria,

1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2008;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione III — Commissione e agenzie esecutive;

3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione III — Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Jerzy BUZEK

Il segretario generale
Klaus WELLE

([1]) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
([2]) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
([3]) GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73.
([4]) GU L 173 del 3.7.2008, pag. 27.